



REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI GENOVA

Ex art. 125 comma 12 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006

Art. 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco dei Fornitori di beni e servizi della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova (di seguito denominata "Camera di Commercio").

Art. 2 – ISTITUZIONE DELL'ALBO E OGGETTO DEL MEDESIMO

È istituito l'Elenco Fornitori di beni e servizi della Camera di Commercio di Genova, previsto dall'art. 125 comma 12 del Decreto legislativo 12.4.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici", di seguito chiamato Elenco.

Il presente regolamento ne disciplina le modalità di utilizzo, i meccanismi di aggiornamento ed ogni altro profilo di gestione.

Gli scopi che la Camera di Commercio intende raggiungere con il suddetto Elenco sono i seguenti:

- introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni e servizi che prevedono l'invito di operatori economici
- dotarsi di un utile strumento di consultazione, articolato per classi merceologiche, nei casi di seguito specificati.

Agli effetti del presente regolamento, per Codice deve intendersi il D. Lgs. N. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture" in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e le successive modifiche ed integrazioni del medesimo.

L'elenco è redatto su supporto cartaceo e/o informatico e contiene le seguenti informazioni:

- a) numero progressivo
- b) denominazione o ragione sociale
- c) codice fiscale e/o partita IVA
- d) numero di iscrizione al Registro imprese
- e) sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale)
- f) nominativo del/dei legale/i rappresentante/i
- g) numero di telefono, fax, indirizzo e-mail

Il numero progressivo è assegnato sulla base dell'ordine di arrivo delle domande di iscrizione in Camera di Commercio.

Art. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Elenco dei Fornitori sarà utilizzato, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di forniture di beni e servizi (D. Lgs. n. 163/2006 ed ulteriori provvedimenti di settore), nonché delle norme specifiche cui sono assoggettate le Camere di Commercio, nei seguenti casi:

- a) nella scelta degli operatori da invitare per le acquisizioni in economia mediante cottimo fiduciario
- b) nella scelta degli operatori da invitare per le procedure negoziate senza pubblicazione di un bando, nei casi consentiti dalla legge.

Sono comunque escluse dall'applicazione del seguente regolamento le società del sistema camerale.

Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Elenco i seguenti soggetti:

- a) le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative, costituite ai sensi delle disposizioni del codice civile, iscritte al Registro delle Imprese
- b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 433
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, società di persone e di capitali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice.

Resta salva la facoltà della Camera di Commercio, nell'espletamento delle procedure di scelta del fornitore, di rivolgersi – nel rispetto della vigente normativa – anche a soggetti non iscritti all'elenco di cui al presente Regolamento e di ricorrere alle convenzioni CONSIP.

Art. 4 – STRUTTURA DELL'ELENCO DEI FORNITORI E RICHIESTE DI AMMISSIONE

L'Elenco dei Fornitori di beni e servizi è articolato in categorie merceologiche, il cui elenco è riportato nell'Allegato A.

La Camera di Commercio, per sopravvenute esigenze organizzative, ha facoltà di integrare e/o variare il numero e la denominazione delle classi merceologiche.

Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'Elenco potranno avanzare la propria domanda in ogni momento, nelle forme e con le modalità previste nel presente regolamento.

La domanda di ammissione, ove non redatta sulla base del “*form*” allegato al presente regolamento, dovrà comunque recare la specificazione della categoria o delle categorie merceologiche nelle quali l'operatore intenda iscriversi, nonché la specificazione degli altri elementi e delle altre dichiarazioni previste nel “*form*” in questione.

L'iscrizione delle imprese in possesso dei requisiti sarà effettuata, secondo un ordine cronologico, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, qualora completa. In caso contrario la Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere le integrazioni necessarie che dovranno pervenire all'Ente entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena il decadimento della stessa. La Camera di Commercio valuterà la documentazione integrativa al fine di verificarne la completezza e pertinenza. Durante la fase di istrut-

toria delle richieste, gli operatori economici in attesa di iscrizione non saranno invitati alle procedure di affidamento, salvo casi di necessità ed urgenza stabiliti dall'Ente camerale.

La Camera di Commercio comunicherà a ciascun operatore l'esito dell'istruttoria. Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, la Camera di Commercio comunicherà i motivi che ostano all'accoglimento della medesima.

L'ammissione dell'operatore all'Elenco non sarà costitutiva in capo al medesimo né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di contratti con la Camera di Commercio.

La pubblicazione del presente regolamento, dell'Elenco Fornitori e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente regolamento e la stessa istituzione dell'Elenco, non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma sono atti esclusivamente preparatori e finalizzati alla creazione di una banca dati di operatori economici referenziati presso cui attingere nei casi precisati dal precedente art. 3.

La domanda di iscrizione all'Elenco, le relative dichiarazioni e documentazione, nonché le deliberazioni operate in proposito dalla Camera di Commercio non costituiscono né potranno costituire forma alcuna di valutazione degli operatori economici, preordinata all'immediato affidamento di contratti pubblici.

In sede di prima costituzione del presente Elenco, sarà data notizia della pubblicazione nell'albo camerale e nel sito internet della Camera di Commercio. Infatti l'avviso di cui sopra, il presente regolamento nella sua interezza ed ogni modifica del medesimo, la modulistica relativa e l'Elenco con gli eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nel sito internet della Camera di Commercio www.ge.camcom.it.

Art. 5 – REQUISITI RICHIESTI

L'operatore economico, ai fini dell'ammissione all'Elenco, dovrà possedere i requisiti di carattere generale di cui agli artt. 38 e 39 del Codice e dichiarare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, di cui agli artt. 41 e 42 del Codice, per quanto di ragione compatibili. Le imprese dovranno essere iscritte al Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività e dovranno altresì essere in regola con il pagamento del diritto annuale.

Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione, predisposta in conformità alle indicazioni contenute nel presente Regolamento, dovrà essere sottoscritta dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto abilitato ad impegnare la medesima, e dovrà recare in allegato copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

Nel caso di domanda firmata da soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata altresì copia della fonte dei poteri.

Ai fini dell'inoltro della domanda di cui al presente articolo e della dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti dell'art. 5, dovrà essere utilizzato preferibilmente il form cumulativo predisposto dalla Camera di Commercio e riportato in allegato A. Resta comunque salva la facoltà degli operatori economici di elaborare la domanda di iscrizione e la predetta dichiarazione sostitutiva anche non avvalendosi del form in questione, purchè il loro contenuto sia conforme a quanto prescritto nel presente regolamento e nel form allegato.

La Camera di Commercio si riserva ampia facoltà di richiedere in qualunque momento la prova documentale delle circostanze dichiarate nella domanda e nella dichiarazione sostitutiva al fine di accertarne la veridicità, anche mediante verifiche a campione.

Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità di talune o tutte le dichiarazioni, l'Ente camerale provvederà alle segnalazioni del caso, come previsto dalla legge.

La domanda di iscrizione deve essere inviata al seguente indirizzo:

CAMERA DI COMMERCIO – SERVIZIO PROVVEDITORATO
VIA GARIBALDI 4 - 16124 GENOVA GE

Il plico contenente l'istanza di iscrizione dovrà recare in evidenza il nominativo, denominazione o ragione sociale dell'operatore economico, e riportare la seguente dicitura: **“Iscrizione Elenco dei Fornitori della Camera di Commercio”**.

Il plico potrà essere inviato mediante raccomandata A.R. alla Camera di Commercio di Genova – Servizio Provveditorato – Via Garibaldi 4 – 16124 GENOVA.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere chiesti all'indirizzo e-mail: provveditorato@ge.camcom.it

Art. 7 – UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO

L'Elenco dei Fornitori sarà utilizzato nei casi previsti dal precedente art. 3, nel rispetto dei seguenti criteri operativi.

La Camera di Commercio provvederà a selezionare gli operatori economici da invitarsi, nel numero stabilito dalla legge, in relazione alle caratteristiche organizzative, alla natura e qualità dei servizi o beni offerti, ed a tutte le altre referenze rilevanti ai fini della migliore affidabilità dell'operatore economico selezionato e della migliore esecuzione della prestazione.

La gestione dell'Elenco e la selezione degli operatori economici da invitare sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nonché a tutti gli altri principi stabiliti dall'art. 2 del Codice.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di integrare l'elenco degli operatori economici da invitare con operatori non iscritti all'Elenco nei seguenti casi:

- qualora per una classe merceologica dovesse essere presente nell'Elenco un numero di imprese insufficiente rispetto a quello legalmente richiesto
- qualora, in relazione alle particolari caratteristiche del bene o servizio da acquisire, non siano presenti nell'Elenco operatori economici idonei a rendere la prestazione richiesta.

Art. 8 – AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO ED IPOTESI DI CANCELLAZIONE

In conformità alla vigente normativa, al fine di mantenere aggiornate le informazioni di qualificazione relative a ciascun fornitore iscritto all'Elenco, la Camera di Commercio invierà con cadenza annuale una raccomandata A.R. con la richiesta di rinnovare, entro un termine perentorio, la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti. L'operatore economico contattato, in sede di risposta, dovrà inoltre evidenziare specificatamente le eventuali variazioni sopravvenute nella propria organizzazione e nel proprio status generale, rispetto a quanto dichiarato in precedenza.

Peraltro si provvederà alla cancellazione degli operatori economici dall'Elenco nei seguenti casi:

- a) richiesta di cancellazione avanzata dall'operatore economico stesso
- b) cessazione dell'attività dell'operatore economico
- c) perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo
- d) mancata o mendace dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione
- e) mancato invio della dichiarazione sostitutiva aggiornata entro il termine perentorio stabilito dalla Camera di Commercio
- f) mancata produzione della documentazione probatoria comprovante i requisiti di iscrizione, entro il termine fissato dall'Ente camerale
- g) significative irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali (ritardi nelle consegne, fornitura di beni e servizi con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, ecc.)
- h) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali
- i) errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, commesso anche in rapporti contrattuali diversi da quelli intercorrenti con la Camera di Commercio
- j) altri eventuali casi previsti dalla normativa.

A tal fine i diversi uffici della Camera di Commercio, destinatari delle prestazioni contrattuali, segnaleranno per iscritto al Servizio Provveditorato le eventuali irregolarità o carenze contrattuali. La suddetta struttura effettuerà gli accertamenti dovuti e procederà, qualora sia il caso, alla contestazione scritta degli addebiti. L'operatore economico interessato potrà presentare eventuali giustificazioni entro il termine che sarà assegnato dalla Camera di Commercio, prima dell'adozione dell'eventuale provvedimento di cancellazione.

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Gli operatori economici iscritti nell'Elenco dei Fornitori della Camera di Commercio sono tenuti a comunicare ogni variazione relativa ai dati dichiarati all'atto dell'iscrizione e l'eventuale perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco, anche prima delle verifiche di aggiornamento annuale.

Tali comunicazioni andranno inoltrate tramite raccomandata A.R. alla Camera di Commercio – Servizio Provveditorato – Via Garibaldi 4 - 16124 GENOVA. Si informa che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti saranno raccolti esclusivamente per finalità di iscrizione all'Elenco e di eventuale affidamento di contratti pubblici e saranno trattati ed utilizzati, conformemente agli scopi di cui sopra, con sistemi elettronici e/o manuali, in modo da garantirne in ogni caso la loro sicurezza e riservatezza.

Con l'invio della domanda di ammissione all'Elenco, l'operatore economico esprime il proprio assenso al predetto trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio.

La Camera di Commercio si riserva in ogni momento di modificare e/o integrare le disposizioni riportate nel presente regolamento dandone comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul sito internet www.ge.camcom.it.

ALLEGATO A: Form di domanda di ammissione all'Elenco e di dichiarazioni sostitutive e di impegno, con allegato elenco delle categorie merceologiche.